**COMUNE DI VALENZANO**

**Città Metropolitana di Bari**

**SCRITTURA PRIVATA**

**Disciplinare per incarico di rappresentanza ed assistenza del Comune di Valenzano**

**TRA**

il dott. Vincenzo Zanzarella, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Valenzano, in forza di Decreto Sindacale n. 6/2023, d’ora innanzi per brevità indicato semplicemente “Responsabile”

**E**

l’Avvocato Gianluca Zilli, con studio in Bari alla via Giuseppe Signorile Bianchi n. 16 (C.F. ZLLGLC77E18D810X), d’ora innanzi per brevità indicato semplicemente “Avvocato”.

**PREMESSO CHE**

* con deliberazione n. 60 del 24.5.1075, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della G.C., questo Ente ha deciso di avvalersi dell’assistenza di un difensore per l’attività di “monitoraggio” del procedimento penale n. PM2021/712 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nell’ambito del quale il Comune di Valenzano riveste la qualità di persona offesa dal reato;,
* che con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso RG 531 del 26.5.2023 è stato nominato l’Avv. Gianluca Zilli, con studio in Bari alla via Giuseppe Signorile Bianchi n. 16 (C.F. ZLLGLC77E18D810X).

**DATO ATTO CHE**

1. L’avv. Gianluca Zilli, in aderenza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall’ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi di collaborazione ad ex dipendenti del Comune di Valenzano che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Valenzano;
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Servizio Contenzioso, il quale interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune e l’Avv. Gianluca Zilli dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dal medesimo Professionista.

**TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il dott. Vincenzo Zanzarella, nella qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 23.5.2023 e della determinazione di nomina RG 531 del 26.5.2023, conferisce all’Avv. Gianluca Zilli, che accetta, l’incarico di rappresentare ed assistere il Comune di Valenzano nel procedimento penale PM2021/712 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;.

**ART. 2 - OBBLIGHI DELL’AVVOCATO**

L’Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L’Avvocato si impegna ad eseguire personalmente l’incarico di patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

L’Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell’incarico conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni amministrative l’Avvocato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, senza aggravio di spesa per l’Ente, la scelta è fatta liberamente dall’Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell’Amministrazione committente.

L’Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l’oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Nel corso dell’incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

a-definire la strategia difensiva d’intesa con l’Amministrazione nella persona del Responsabile del Servizio interessato e del Sindaco;

b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine di adottare atti amministrativi tesi ad evitare pregiudizi per l’amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;

c. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d’intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all’importo preventivato di cui ai successivi articoli;

d- presentare, all’esito del giudizio un parere motivato in ordine alla sussistenza di motivi di gravame del provvedimento decisorio (sentenza o altro);

e- svolgere ogni altra attività correlata e/o funzionale alla completa difesa dell’Ente.

**ART. 3 DOVERE DI INFORMAZIONE**

L’Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l’Amministrazione circa l’attività di volta in volta espletata. I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via mail al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso, perché questi possa avere contezza dell’andamento della controversia.

**ART. 4 OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO**

L’Avvocato si obbliga a comunicare il possibile rischio di soccombenza nella controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all’andamento dell’istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l’anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio- alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

**ART. 5 - OBBLIGHI DELL’ENTE**

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Servizio competente, metterà a disposizione dell’Avvocato: la copia conforme della delibera di Giunta, la procura, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall’Avvocato all’ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L’Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile.

**ART. 6 - INCOMPATIBILITA’**

L’Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d’interessi rispetto all’incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dell’ordinamento deontologico professionale, nonché l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall’insorgere di una delle predette condizioni, l’Amministrazione agirà secondo legge per revocare l’incarico.

**ART. 7 – ASSICURAZIONE**

L’Avvocato Gianluca Zilli dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e si impegna a produrne copia.

**Art. 8 COMPENSI E SPESE – ANTICIPAZIONI**

In conformità a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 5.10.2021, il compenso per lo svolgimento dell’incarico è stato determinato - con riferimento ai parametri minimi di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 147/2022 - in complessivi € 1.276,00 (oltre accessori come per legge).







Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall’espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento.

Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l’esercizio finanziario in corso in cui si presenta l’evento, dovrà tempestivamente avvertire l’Amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell’incarico.

In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Laddove il giudizio dovesse, per qualsiasi motivo, concludersi anteriormente alla sentenza, così come in caso di rinuncia all’incarico da parte del legale o di revoca del mandato, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, secondo il seguente prospetto:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: tribunale monocratico

Fase Compenso

Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 567,00

Fase decisionale, valore minimo: € 709,00

**Compenso tabellare (valori minimi) € 1.276,00**

Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, se superiore a quello pattuito, spetterà per intero all’Avvocato incaricato. In questo caso, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - per l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, pari all’importo della prima fase di attività.

**Art. 9 – ATTIVITA’ DI DOMICILIAZIONE**

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze, senza ulteriori oneri per l’Ente.

**Art.10 – RECESSO**

L’Amministrazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati ai precedenti articoli.

**ART. 11– RINUNCIA ALL’INCARICO**

L’Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non siano state completate, il compenso sarà ridotto in proporzione.

**ART. 12 – DOVERE DI RISERVATEZZA**

L’Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

**ART. 13- MISURE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C.T 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, l’assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

L’Avvocato si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Valenzano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell’appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell’art. 2 del DPR 62/2013.

**Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI**

L’Amministrazione dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall’Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l’attività giudiziale e stragiudiziale.

L’avvocato Gianluca Zilli dichiara di aver ricevuto, a sua volta, l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 e, con la sottoscrizione della stessa, allegata alla presente scrittura, presta il consenso al trattamento dei prpri darti, secondo le modalità indicate nell’informativa.

**ART. 15 – CONDIZIONI FINALI**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il presente atto viene redatto in carta libera in 2 originali e si compone di n. 6 pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell’Amministrazione in caso d’uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di Valenzano

Dott. Vincenzo Zanzarella \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Avvocato

Avv. Gianluca Zilli\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente le clausole del presente contratto di conferimento di incarico di cui agli artt. 2,4,8, 9 e 12.

Per il Comune di Valenzano

Dott. Vincenzo Zanzarella \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Avvocato

Avv. Gianluca Zilli\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_